



AREA RISORSE – SERVIZIO ACQUISTI, CONTRATTI E PATRIMONIO

Sede Legale Via P. Marani 9/1 42122 Reggio Emilia- Sito web: www.asp.re.it - pec: asp.re@pcert.postecert.it

CAPITOLATO SPECIALE/PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 2

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA, LOTTO 2 – ASP “REGGIO EMILIA
- Città delle Persone”.**

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato disciplina la prestazione inerente il **servizio professionale di Brokeraggio assicurativo**, ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti di contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore dell'ASP REGGIO EMILIA-Città delle Persone, di seguito Azienda.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con valutazione del rapporto qualità prezzo misurato sulla base di elementi oggettivi. L'offerta economica verrà determinata nella forma di un prezzo fisso/commissione di Brokeraggio assicurativo (art. 95, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo per l'Amministrazione aggiudicatrice, ragion per cui all'elemento di natura economica non sarà attribuito alcun punteggio: gli operatori economici competeranno esclusivamente in base a criteri qualitativi (offerta tecnica). Le percentuali di provvigione, rispetto alle attuali polizze assicurative in essere, corrispondono al 5% annuo per il ramo RCA e 9% annuo per i restanti rami assicurativi. L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come Broker, si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto ed assistenza in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche di seguito **elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo**:

1. consulenza in tema di individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all'attività dell'ASP REGGIO EMILIA -Città delle Persone compresa l'analisi dei rischi e l'affiancamento nell'attività volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, stima di opere d'arte, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
2. analisi delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che emergano nel corso del servizio oggetto del presente capitolato;
3. analisi e valutazione delle coperture assicurative esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia ed economicità di queste ultime, studio e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Azienda ;
4. effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere, costante monitoraggio della situazione assicurativa dell'Azienda, affinché la stessa acquisisca e conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio dei costi;
5. assistenza nello svolgimento delle procedure di gara, nella predisposizione dei capitolati e dei bandi di gara più appropriati in rapporto alla legislazione nazionale e

comunitaria vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura dell'Azienda, nonché assistenza tecnica nella fase di indizioni, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo, ed aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge. Il capitolato e il bando di gara dovranno essere consegnati entro il termine utile all'espletamento della gara, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa in materia, accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da indicare a base di gara, il tutto nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di conflitto di interessi. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto la produzione del suddetto rapporto dovrà avvenire entro venti giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Azienda.

6. rilascio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
7. analisi del mercato assicurativo e tempestiva trasmissione all'Azienda delle novità proposte dalle Compagnie di assicurazione;
8. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone;
9. gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi con controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico, notifica delle scadenze di pagamento, versamento dei premi alle Compagnie per conto dell'azienda. Pertanto ogni comunicazione relativa alle citate polizze assicurative avverranno per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alle stesse saranno svolti per conto dell'Azienda direttamente dal Broker stesso
10. gestione di tutti i sinistri – attivi – ivi compresi i sinistri derivanti da circolazione stradale - e passivi compresi gli infortuni attraverso idoneo servizio di gestione e liquidazione sinistri con assistenza quindicinale nelle varie fasi di trattazione, controllando l'adempimento delle compagnie agli obblighi derivanti dai contratti in essere ed evidenziando eventuali disfunzioni. La gestione dei sinistri dovrà prevedere anche il controllo delle prestazioni accessorie di polizza da parte delle compagnie (es. Difesa giudiziale dell'assicurato, perizia di parte) nonché dei termini di prescrizione dei sinistri. La trattazione dei sinistri dovrà avvenire con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione.

SINISTRI ATTIVI A RISARCIMENTO DIRETTO

Gestione completa dei sinistri attivi a risarcimento diretto occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico dell'Azienda, neppure oneri gestionali e/o amministrativi; Nell'ambito della gestione dei sinistri diretti il Broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, apposita relazione recante le congruità;

L'Azienda provvederà a trasmettere la denuncia di sinistro al Broker, che potrà richiedere eventuali integrazioni utili allo svolgimento dell'istruttoria;

Il Broker attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell'istruttoria, provvede ad inoltrare domanda di risarcimento alle compagnie assicurative e/o a privati e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento;

SINISTRI ATTIVI E PASSIVI COLLEGATI ALLE POLIZZE

Gestione dei sinistri attivi e passivi collegati alle polizze dell'Azienda occorsi durante il periodo contrattuale, nonché per quelli verificatisi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico;

Assistenza nelle varie fasi di trattazione dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative fino alla comunicazione dell'esito. Il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito ai sinistri passivi aperti innanzitutto sulla loro ricevibilità, quindi sull'entità del risarcimento in caso di danno entro la soglia di franchigia; Il Broker gestisce integralmente e direttamente i rapporti con le società assicurative in caso di sinistro, ivi compresi i rapporti con i periti, trasmettendo formalmente e tempestivamente all'Azienda ogni notizia utile ai fini della rapida definizione del sinistro.

L'Azienda, in caso di contenzioso, trasmette al Broker copia dell'atto di citazione. Il Broker provvede al successivo inoltro presso la compagnia assicurativa e mette in campo tutte le attività necessarie alla gestione della pratica, provvedendo ad indicare all'Azienda il nominativo del legale fiduciario della compagnia assicurativa. Il Broker si impegna a inviare, tutte le informazioni riguardanti le cause di cui al comma precedente, fino alla loro definizione con la trasmissione della sentenza;

Il Broker, nel caso di sinistri attivi collegati alle polizze dell'Azienda attende a tutte le attività di carattere tecnico necessarie per la definizione dell'istruttoria, e si attiva al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, il risarcimento. Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici aziendali, sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Azienda.

11. La segnalazione preventiva della scadenza dei premi, anche relativamente a polizze già in corso alla data dell'inizio della prestazione del servizio.
12. consulenza e assistenza in ogni situazione avente carattere e rilievo assicurativo nell'ambito di contratti o convenzioni che l'Azienda dovesse stipulare con soggetti terzi per la regolamentazione di appalti o per la gestione di servizi e/o impianti;
13. presentazione di riepiloghi, con frequenza trimestrale, relativi ad ogni polizza assicurativa, con indicazione del numero dei sinistri aperti (e per ognuno la relativa descrizione), dell'ammontare delle liquidazioni effettuate, i sinistri riservati, i sinistri senza seguito, nonché dell'andamento della sinistrosità e dello stato dei sinistri aperti;

14. predisposizione di un rapporto annuale relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Azienda con indicazione degli interventi effettuati, i costi, eventuali risparmi conseguiti e le strategie da attuare a breve e medio termine, da presentare all'Azienda entro il 31/03 dell'anno successivo; nel rapporto dovranno essere evidenziati eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture;
15. predisposizione annuale – entro il 31 gennaio di ciascun anno - di apposite schede informative sulle polizze assicurative dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone e loro appendici, contenenti indicazioni sui rischi assunti dalle varie Compagnie di assicurazione, i premi e gli indennizzi in caso di sinistro, con ipotesi ed esempi concreti, nonché aggiornamento di tali schede durante l'anno, in caso di modifiche intervenute successivamente a tale data.
16. formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Azienda in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa con minimo di quattro giornate all'anno e le date saranno concordate dalle parti;
17. consulenza e assistenza in merito alle coperture assicurative attivate o da attivare in relazione a qualsiasi tipo di attività promossa dall'Azienda, anche in collaborazione con altri soggetti – pubblici o privati – con studio relativo alle coperture assicurative previste o da prevedere in qualsiasi tipo di contratto, accordo, convenzione tra i soggetti interessati. La consulenza e assistenza dovrà essere garantita in tempo reale, secondo quanto indicato al successivo punto; gli studi relativi alle coperture di cui trattasi dovranno essere effettuati entro 10 giorni dalla richiesta, con consegna della documentazione relativa agli studi effettuati;
18. individuazione di un referente per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, che dovrà tra l'altro supportare l'attività degli uffici aziendali preposti e garantire la propria reperibilità su telefonia mobile durante l'orario di attività dei richiamati servizi (dal lunedì al venerdì 8,30 -13,30 il lunedì e il giovedì dalle 15,00 alle 18,30)
19. Messa a disposizione di strumenti elettronici anche tramite internet per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri da cui si possa accedere in qualsiasi momento ad informazioni di dettaglio di ogni singola polizza e dei singoli sinistri curando la formazione degli addetti .
20. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi, che non prevedano componenti economiche, offerti in sede di gara dall'operatore aggiudicatario;
21. interazione con l'attuale broker incaricato per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, ivi compreso il riversamento sul proprio sistema informatico (prelevandole dal Broker uscente) delle pratiche di sinistro già aperte sulle polizze assicurative attive e pregresse in data antecedente all'inizio del servizio
22. la ricerca delle migliori condizioni per attivare una copertura assicurativa di tutela legale a contraenza dell'Azienda e come assicurare i propri amministratori, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 2 - ATTIVITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il Broker dovrà eseguire la prestazione secondo i contenuti del presente capitolato speciale d'appalto con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone e con impiego di mezzi e risorse propri. Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. A specificazione del contenuto del servizio che il Broker si incarica di espletare, dovrà comunque garantire le seguenti attività:

1. dovrà assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all'Amministrazione assicurando, altresì, trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi.
2. svolgerà la propria attività con il supporto dei Servizi preposti dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone senza assumere, nei confronti di quest'ultimi, alcun obbligo di direzione e coordinamento.
3. è esplicitamente convenuto che restano in capo all'Azienda l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità nella scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come eventuali altre modificazioni degli obblighi precedentemente assunti: entro tali i limiti, l'Azienda autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di Assicurazione.
4. il Broker non può impegnare l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, se non previa esplicita autorizzazione, né può sottoscrivere documenti contrattuali, formulare disdette, modificare obblighi precedentemente assunti, per conto dell'Azienda.
5. invio all'Azienda a mezzo PEC degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere, entro il 60° giorno antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi relativi ai contratti assicurativi, stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento della prestazione, che avverrà esclusivamente per il tramite del Broker (indicatario attivo di pagamento); resta intesa a favore dei contraenti la piena efficacia liberatoria – anche ai termini dell'art.1901 c.c. “mancato pagamento del premio” – del pagamento così effettuato;
6. disponibilità - esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su esplicita richiesta da parte dell'Azienda, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le Compagnie assicuratrici un dilazione del termine di pagamento dei premi, tale da consentire all'Azienda di effettuare la liquidazione;
7. richiesta, con anticipo di almeno 60 giorni, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, chilometri percorsi dai dipendenti in missione ecc....) in fase di regolazione del premio;
8. invio, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, delle comunicazioni per la disdetta o modifica delle polizze assicurative in essere. In ogni caso il Broker

rispetterà quanto dallo stesso proposto nel progetto di servizio offerto in sede di gara;

9. disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario - con preavviso di 24 ore da parte dell'Azienda - alle riunioni con le strutture dell'Azienda stesso allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo aziendale e della sua gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara;
10. disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato, con preavviso di 24 ore da parte dell'Azienda a dare supporto ai diversi Servizi –aziendali , qualora nell'ambito di approfondimenti di procedimenti amministrativi risultasse necessaria una consulenza in materia assicurativa;
11. presa d'atto del sinistro, sia attivo che passivo e comunicazione di apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata;
12. assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli Uffici dell'ASP delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione (fotografie, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
13. trattazione diretta della pratica con i periti incaricati dalla Compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della Compagnia;
14. definizione dei termini di liquidazione con la Compagnia e chiusura del sinistro nel minor tempo possibile con una soddisfacente liquidazione, previa autorizzazione e benestare da parte dell'Azienda ;
15. costante monitoraggio della situazione dei sinistri aperti, chiusi e a riserva, impostando una corretta gestione del rapporto sinistri/premi con le compagnie assicuratrici;
16. consulenza nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
17. consulenza ed assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
18. assistenza nella resa di pareri e consulenza su questioni in materia giuridica sul tema delle responsabilità e del risarcimento del danno e in materia assicurativa.
19. La Società di Brokeraggio dovrà mettere a disposizione 1 volta ogni quindici giorni al mese una figura dalle ore 9,00 alle 13,00 che presso i locali messi a disposizione da ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone risponderà alle domande sui diversi sinistri e sulle problematiche assicurative e si metterà a disposizione dei Servizi aziendali preposti per risolvere al meglio le problematiche dell'Azienda. A tal fine l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone mette a disposizione della società una postazione dotata di telefono e collegamento Internet. Restano a carico della società le attrezzature necessarie (computer, stampanti, cancelleria ecc).

20. La società dovrà altresì mettere a disposizione dell'utenza un numero telefonico verde contrattabile gratuitamente da qualunque operatore – fisso o mobile – dal lunedì al venerdì, per almeno 6 (sei) ore giornaliere.

ART. 3 - REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker deve essere in possesso – ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice dei Contratti Pubblici – dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 Febbraio 2016:

1. Iscrizione, ai sensi dell'art. 83 co. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. al **Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura**, nella Sezione tenuta dalla C.C.I.A.A. per attività rientranti nell'oggetto della presente procedura di gara:
 - a) all'Operatore Economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI al D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si ha la residenza;
 - b) nel caso di candidati/offerenti di altro Stato membro non residenti in Italia, essi devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad una particolare organizzazione per potere prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione: la Stazione Appaltante si riserva di chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione.
2. **Fatturato globale medio annuo** riferito agli ultimi n. 3 (tre) esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 100.000,00 IVA esclusa; la comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 et Al. XVII parte I del Codice:
 - a) per le società di capitali, mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
 - b) per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale, ovvero di società di persone, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
 - c) ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;
 - d) ai sensi dell'art. 86 comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria

capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

3. possesso, ai sensi dell'art. 83 comma 4 lettera c) del codice, di una **polizza in corso di validità** che garantisca contro i rischi professionali come segue: massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e ad Euro 3.000.000,00 per ciascuna annualità;
4. aver effettuato **servizi per prestazioni analoghe**, nel settore di attività oggetto dell'appalto riferiti agli ultimi tre esercizi finanziari, consistenti nel fornire il servizio professionale di Brokeraggio assicurativo (ai sensi dell'art. 106 e ss. del D.Lgs. n. 209/2005) in favore di almeno n. 3 ASP o quattro Enti Locali (intendendosi o Province o Comuni, con popolazione complessiva pari o superiore, nei quattro Enti Locali, a 150.000 abitanti, ; di durata contrattuale di almeno un anno cadauno;
 - a) la comprova del requisito per i servizi prestati a favore delle pubbliche amministrazioni è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e All. XVII parte I del Codice, mediante rilascio dei certificati rilasciati dall'amministrazione contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione (da richiedersi ad opera della stazione appaltante, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti);
 - b) ove le informazioni sui servizi analoghi non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, è comunque prescritto il requisito delle prestazioni svolte a favore di almeno quattro enti locali, con contratti di durata almeno annuale;
 - c) ai sensi dell'art. 86, comma 4 del Codice, l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

ART. 4 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio offerto (offerta tecnica) verrà valutato in base ai seguenti elementi e criteri riportati nella sottostante tabella di valutazione per un totale massimo di 100 punti attribuibili.

ELEMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGI
<p>A) MODALITA' ASSISTENZA NELLA GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEI SINISTRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> fornitura di strumenti informatici, utilizzabili anche tramite internet, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, a cui si possa accedere in qualsiasi momento per informazioni di dettagli di ogni singola Polizza, informazioni relative ai dati contabili di ciascuna polizza, elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere (da parte degli uffici di ASP) ad ogni singolo sinistro, con particolare riguardo alla situazione analitica sinistri-pagamenti. descrizione delle procedure per la gestione dei sinistri, ivi compresi quelli pregressi, con particolare riguardo alla fase della denuncia e a quello della liquidazione. 	<p>MAX PUNTI 25 15 10</p>
<p>B) METODOLOGIA DELLA GESTIONE OPERATIVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> analisi del programma assicurativo in corso; analisi e valutazione rischi tipici dell'Azienda; formulazione di ipotesi per la gestione dei rischi e/o azioni correttive volte al massimo risparmio relativo a particolari polizze garantendo massime coperture per l'Azienda; gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi, con il controllo sull'emissione delle polizze, appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra connessa attività amministrativo contabile. 	<p>MAX PUNTI 20 5 5 5 5</p>
<p>C) MODALITA' ASSISTENZA NELLE VARIE FASI DELLE PROCEDURE DI GARA: assistenza tecnico professionale nella fase di predisposizione degli atti e della documentazione necessaria capitolati, bandi di gara, lettere d'invito, ecc.</p>	<p>MAX PUNTI 10</p>
<p>D) ATTIVITA' DI CONSULENZA ED ASSISTENZA, MEDIANTE LA FORMULAZIONE DI PARERI, IN RISPOSTA AI QUESITI IN MATERIA ASSICURATIVA CHE VENGONO POSTI DAI VARI UFFICI DELL'AZIENDA E RELATIVE TEMPISTICHE DI RISPOSTA: ad esempio relativamente ad eventuali concessioni, convenzioni o contratti che l'Azienda vada a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze da questi stipulate.</p>	<p>MAX PUNTI 15</p>
<p>E) ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA SOCIETA' DI BROKERAGGIO: indicazione delle strutture tecniche, delle caratteristiche del personale che sarà impiegato per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento alla figura del Responsabile e del personale dedicato alle problematiche assicurative delle ASP e Enti Locali ; accesso del Broker presso gli uffici.: professionalità dello staff tecnico che si dedica alla gestione dell'Azienda . Saranno valutati in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> struttura dedicata alle problematiche assicurative delle ASP ed Enti locali; composizione dello staff tecnico di interfaccia con l'Azienda; indicazione delle qualifiche del personale a cui verrà affidata la gestione del servizio. 	<p>MAX PUNTI 15</p>
<p>F) FORMAZIONE DEL PERSONALE: modalità con le quali si intende provvedere alla formazione del personale dell'Azienda addetto alla gestione delle polizze e dei sinistri sulla materia assicurativa. Ai fini dell'attribuzione del punteggio dovranno essere esplicitate le attività previste di formazione del personale, offerte a titolo gratuito, che possono dimostrarsi utili e vantaggiose per l'Azienda - In particolare saranno valutati:</p> <ul style="list-style-type: none"> descrizione dei corsi; indicazione degli esperti; frequenza dei corsi; materiale didattico; fornitura di riviste; fornitura di collegamenti a riviste e webinar. 	<p>MAX PUNTI 10</p>
<p>G) SERVIZI AGGIUNTIVI OFFERTI RISPETTO AL CAPITOLATO: tali servizi da prestare con propri mezzi e risorse a favore dell'Azienda , non dovranno comportare alcun onere a carico dello stesso. Sono ammessi e saranno valutati al massimo n. 3 servizi aggiuntivi rispetto ai servizi richiesti nel capitolato. Tali servizi aggiuntivi dovranno essere presentati in modo dettagliato in sede di offerta e saranno considerate obbligazioni contrattuali a carico del soggetto proponente nel caso di aggiudicazione. Non saranno ammessi elementi di tipo economico. I servizi proposti dovranno avere connessione con l'oggetto del presente appalto e non dovranno essere tali da snaturare l'oggetto del servizio.</p>	<p>MAX PUNTI 5</p>

ART. 5 - DURATA DELL'APPALTO

La prestazione avrà la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del contratto ovvero nel caso di inizio della prestazione antecedentemente alla stipulazione del contratto, dalla data di avvio del servizio. Le parti hanno la facoltà di rinnovare il servizio, ai sensi dell'art. 63, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., una sola volta fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi anche di fonte Regionale. L'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone si riserva, qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, di dare esecuzione in via anticipata al contratto ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. ("13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8"). L'incarico cesserà immediatamente di produrre effetti nel caso in cui venga meno l'iscrizione al registro di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Dalla decorrenza della prestazione, il Broker aggiudicatario dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone. In ogni ipotesi di cessazione del servizio, sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio, per un periodo non superiore a 180 gg. dalla data della raccomandata di recesso, di risoluzione o dalla scadenza naturale.

ART. 6 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di Brokeraggio e consulenza assicurativa non comporta per l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché lo stesso, come da prassi consolidata del mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di Assicurazione con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio). La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti. Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalle compagnie assicurative alla propria rete di vendita diretta.

Al fine della definizione della tipologia di procedura, il valore a base di gara per il primo triennio è pari all'importo netto di € 78.565,53 oltre ad € 1.571,31 di incentivo al 2% ex D.Lgs. 50/2016 art. 113co.2.

Il valore massimo stimato dell'appalto invece, comprensivo della facoltà di rinnovo per ulteriori anni 3 (tre) – ex art. 35 co. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – della proroga tecnica per mesi 6 (sei) – ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. n. 50/2016 – e della facoltà di aumento fino ad un massimo di un quinto dell'importo del contratto iniziale di cui all'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 è pertanto corrispondente all'importo netto di € 185.938,43.

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 co. 3 del D.Lgs 81/2009, pertanto l'importo per oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.

ART. 7 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Nell'ambito della gestione delle polizze, I Broker dovrà trasmettere ad ASP tramite PEC i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (importo, coordinate bancarie, ecc.) almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, manlevando l'Azienda da qualsiasi pretesa da parte della Compagnia di Assicurazione.

L'Azienda provvede alla liquidazione dei premi assicurativi all'agenzia di Brokeraggio assicurativo, la quale, in nome e per conto dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, provvederà a versare il corrispettivo alle Compagnie di Assicurazione. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Il Broker si impegna a rilasciare all'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alle Compagnie di assicurazione entro il termine indicato nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

ART. 8 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Il Broker si impegna a eseguire la prestazione secondo le clausole e le condizioni previste nel presente capitolato e nei documenti di gara, riconoscendone il carattere di essenzialità e accettandone incondizionatamente il contenuto. In particolare:

1. Il Broker agisce nell'esclusivo interesse dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, osservando l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio. L'Amministrazione è comunque in ogni caso libera di accettare in tutto od in parte le proposte presentate.
2. Il Broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.
3. E' fatto obbligo al Broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo come stabilito dall'art. 21 sul trattamento dei dati personali. In particolare il Broker deve:
 - mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
 - non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone si impegna a:

4. non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
5. rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
6. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti la prestazione.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker si impegna a garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi e a mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il Broker è responsabile:

1. del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento della prestazione e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.
2. qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'Azienda, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio. L'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio, attivando pertanto la polizza prevista tra i requisiti per la partecipazione alla gara di cui all'art. 3, punto 3, del presente capitolato.
3. dei danni causati dopo la scadenza della prestazione di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI

L'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone si riserva il diritto di controllare con personale proprio (o incaricato) l'esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento. L'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del

coordinamento e/ o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio del servizio.

ART. 11 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite dal presente Capitolato, nel disciplinare e/o nel progetto di servizio presentato in sede di gara, l'impresa aggiudicataria potrà essere sanzionata con una penale così come previsto nei seguenti punti:

- a) € 500,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per quanto capiente e salvo quindi l'eventuale diritto alle ulteriori somme, per omissioni o per ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- b) € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Azienda o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di persistente inadempimento l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'impresa aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre (dieci) giorni dalla notifica della contestazione stessa.

Trascorso il termine di 10 giorni, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Servizio competente dell'ASP procederà all'applicazione della penalità.

La penalità potrà essere ridotta ed eventualmente revocata nel caso in cui, entro il predetto termine di 10 giorni:

l'aggiudicatario esegua con buon esito le prestazioni contestate;

l'aggiudicatario invii ai contraenti congrue e documentate in relazione alle inadempienze contestate.

Inoltre, per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal Broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura di € 10.000,00, l'Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti della Società di Brokeraggio per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre al recesso unilaterale come previsto al successivo art. 12.

ART. 12 - RISOLUZIONE/RECESSO

1. Non è previsto corrispettivo a favore del Broker per il recesso.
2. In caso di inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto e definite nel presente Capitolato, nel Disciplinare e/o nella proposta

tecnica ed economica presentata in sede di gara, l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone provvederà a diffidare l'aggiudicatario ad adempiere nel termine di quindici giorni, o comunque entro scadenze definite in altri rapporti contrattuali o da specifiche previsioni normative, o altro termine ritenuto congruo.

3. In caso di gravi o reiterati episodi di inadempimento troveranno applicazione le disposizioni degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile. In particolare l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 codice civile, senza alcun genere di indennità e compenso del Broker, qualora non fosse garantito il pieno adempimento delle obbligazioni previste dal presente Capitolato.

Costituiscono ulteriore causa di risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 del Codice Civile:

- a) la radiazione o la cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs 209 del 7/9/2005 (Codice delle assicurazioni private);
- b) in caso di cessione dell'impresa o del contratto oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- c) l'impiego di personale non adeguatamente qualificato per l'espletamento del servizio;
- d) la circostanza che l'aggiudicatario si renda colpevole di frode ai danni dell'Ente;
- e) la violazione dell'obbligo di riservatezza posto dal presente Capitolato;
- f) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
- g) applicazione a carico del Broker aggiudicatario di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- h) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- i) qualora il Broker ometta di dimostrare, anche a seguito della stipula del contratto, di aver stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza.
- j) l'aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, tre violazioni degli obblighi contrattuali formalmente contestate con le modalità riportate nel secondo capoverso del presente articolo.

Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. In caso di risoluzione, all'aggiudicatario saranno addebitati gli oneri derivanti da eventuali azioni di rivalsa per danni in conseguenza dell'inadempimento degli impegni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto è in facoltà dell'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone affidare l'esecuzione del servizio al concorrente che segue in graduatoria. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010), trova altresì applicazione la clausola risolutiva espressa in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

ART. 13 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 14 - OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI

Il Broker affidatario del servizio si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

ART. 15 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e pertanto nell'offerta il concorrente dovrà indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare a terzi nonché la terna dei subappaltatori proposti con le modalità indicate nel bando di gara:

1. La quota subappaltabile è pari al 30% dell'importo complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto è consentito solo al verificarsi di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. L'Amministrazione provvederà a pagare gli importi dovuti alla ditta appaltatrice aggiudicataria della procedura in oggetto. La ditta aggiudicataria dovrà attenersi al rispetto di quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

È fatto divieto di cessione anche parziale del contratto pena l'immediata risoluzione dello stesso.

ART. 16 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

L'appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salva esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte di ASP. Nel caso in cui il servizio non possa essere espletato, a causa di sciopero del personale, deve essere dato preavviso all'Azienda almeno 5 (cinque) giorni prima della data interessata.

L'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del servizio nel caso in cui, a seguito di appropriate verifiche e conseguenti segnalazioni, le inadempienze accertate dovessero comportare l'interruzione del servizio prestato.

ART 17 - VARIAZIONI DELLA RAGIONE SOCIALE

L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale dell'impresa indicando il motivo della variazione (cessione d'azienda, fusione, trasformazione, ecc.). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

ART. 18 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 208 e 205 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora non risolte, saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Reggio Emilia. Si esclude fin d'ora il ricorso ad Arbitro.

ART. 19 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, l'appaltatore elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata così come indicata in sede di gara. Le comunicazioni con l'appaltatore

verranno effettuate tramite PEC L'appaltatore garantisce che le comunicazioni, e quant'altro fatto pervenire dall'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, saranno tempestivamente ritirate e visionate.

ART. 20 - SPESE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà sottoscritto in forma di scrittura privata in modalità elettronica a mezzo firma digitale. Le spese contrattuali sono a carico della parte contraente.

ART. 21 - TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 28 Comma 3 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, con sede in Via Pietro Marani 9/1 a Reggio Emilia, Telefono 0522/571007, Titolare del trattamento dei dati personali, con il presente contratto nomina l'Appaltatore quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'attività. L'Appaltatore si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attività connesse al presente contratto e per la durata prevista dal contratto stesso.

Il trattamento dei dati avviene per le finalità di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi, lavori e concessioni ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. e per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 co. 5 della L. 136/2010 e s.m. e i.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge in carico al Responsabile del trattamento, in modo particolare quelli previsti dall'Articolo 28 (Responsabile del trattamento) e quelli previsti dall'Art. 30, Comma 2 (Tenuta del Registro delle attività di trattamento) e si obbliga a rispettarli nonché a vigilare sull'operato delle persone autorizzate al trattamento dei dati garantendo il loro impegno alla riservatezza.

L'Appaltatore si impegna altresì ad adottare le misure di Sicurezza del trattamento previste dall'Art. 32 del Regolamento UE 2016/679.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi e comunque in ottemperanza degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679.

Il Responsabile per la Protezione dei dati per l'ASP REGGIO EMILIA - Città delle Persone, è la Società LEPIDA Via LIBERAZIONE n. 15 Bologna Tel 051/6338800 e-mail: dpo-team@lepida.it

ART. 22 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016, il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Dott.ssa Alessandra Sazzi Dirigente Area Risorse. Il Direttore dell'esecuzione sarà la Dott.ssa Annamaria Lacala Responsabile del Servizio Affari Generali e Giuridico Legali dell'ASP.

ART. 23 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in particolare alle norme dello Statuto, al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D.Lgs. n. 81/2008 ed al c.c., norme tutte che la ditta contraente dichiara di conoscere e di accettare senza riserve.

L'appaltatore, con la firma del presente capitolato, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2, e 1342 C.C., tutte le clausole ivi previste, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

IL DIRIGENTE AREA RISORSE
Dott. ssa Alessandra Sazzi